



ATTO N. 597

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 1184 del 09/12/2020)

**“AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA REGIONE UMBRIA PER L'ANNO 2021”**

Depositato alla Sezione Flussi Documentali

il 09/12/2020

Trasmesso alla I, II e III Commissione Consiliare Permanente il 09/12/2020



Regione Umbria
Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1184 SEDUTA DEL 09/12/2020

OGGETTO: Approvazione Disegno di legge: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Umbria per l'anno 2021".

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 8 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Paola Agabiti avente ad oggetto: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Umbria per l'anno 2021";

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto il disegno di legge "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Umbria per l'anno 2021" presentata dal Direttore regionale alle Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese;

Visto il parere formulato dal Comitato Legislativo con nota prot. n. 223234 del 07/12/2020;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e relativi principi applicativi;

Visto, in particolare, l'articolo 43 del d.lgs. 118/2011 che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio di previsione regionale;

Visto l'articolo 75, comma 6 dello Statuto regionale che dispone un periodo massimo di tre mesi dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione regionale;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Umbria per l'anno 2021" e la relazione che lo accompagna, dando mandato alla Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea legislativa regionale;
 - 2) di indicare l'Assessore al bilancio a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
 - 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa regionale.
-

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Oggetto: Approvazione Disegno di legge: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Umbria per l’anno 2021”.

RELAZIONE

L’articolo 43 del decreto legislativo 118/2011 dispone l’istituto dell’esercizio provvisorio che consente, nel caso in cui entro il 31 dicembre dell’anno precedente non sia stato ancora approvato il bilancio di previsione per l’anno successivo, la gestione finanziaria dell’ente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2, paragrafo 8).

L’esercizio provvisorio è effettuato, ai sensi del paragrafo 8 del principio 4/2, allegato al d.lgs. 118/2011, sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato e perciò nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione 2020-2022, approvato con l.r. 20/03/2020, n.3 come modificato da tutti i provvedimenti di variazione adottati nel corso dell’esercizio 2020 sia con atti amministrativi sia con legge di assestamento (previsioni definitive).

L’autorizzazione all’esercizio provvisorio deve essere disposta con legge dall’Assemblea legislativa regionale, da approvarsi entro il 31 dicembre e può essere concessa per un periodo massimo di 4 mesi salvo diversa previsione dell’ordinamento regionale. Per la nostra regione l’articolo 75, comma 6 dello Statuto prevede per l’esercizio provvisorio del bilancio un periodo massimo di tre mesi e, pertanto, fino al 31 marzo.

Se entro il termine massimo consentito per l’esercizio provvisorio non venisse approvato il bilancio di previsione 2021-2023, la legge prevede il passaggio alla “gestione provvisoria” che è limitata esclusivamente all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.

Per evitare, pertanto, soluzioni di continuità alla gestione, si propone l’adozione del presente disegno di legge con il quale sarà possibile la gestione delle spese sulla base dei richiamati principi del decreto legislativo n. 118/2011 fino all’entrata in vigore della legge di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e comunque fino al 31 marzo 2021.

Nel corso dell’esercizio provvisorio la gestione del bilancio deve essere effettuata in conformità alle specifiche disposizioni contenute nell’Allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011.

Possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro. Non è consentito l’impegno delle spese in conto capitale ad eccezione di quelle riguardanti lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza. Non è consentito il ricorso all’indebitamento.

Le spese correnti possono essere impegnate mensilmente, per ciascun Programma, per importi non superiori ad 1/12 degli stanziamenti (oltre all’eventuale quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti) al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e del fondo pluriennale vincolato.

I limiti dei dodicesimi non si applicano alle spese:

- a) obbligatorie o tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- c) di carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti del bilancio 2020-2022;

I pagamenti possono essere disposti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza di ciascun Programma di spesa al netto del fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. In ogni caso, è possibile procedere all'applicazione dell'avanzo vincolato solo dopo l'approvazione, con delibera di Giunta regionale, del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto previa verifica, sulla base di un preconsuntivo dell'esercizio precedente, dell'importo delle quote vincolate, ai sensi dell'articolo 42, comma 9 del d.lgs. 118/2011.

Considerato che la manovra di bilancio 2021-2023 potrebbe incidere sugli stanziamenti previsti per gli Enti e organismi strumentali della Regione, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stanziamenti 2021 dell'ultimo bilancio approvato viene estesa anche agli Enti e organismi strumentali della Regione.

L'articolato del disegno di legge

Il disegno di legge si compone di **2** articoli.

L'articolo 1, al comma 1 prevede, in conformità a quanto previsto dallo Statuto regionale e dal d.lgs. 118/2011, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 2021, fino alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021. In particolare viene autorizzata la gestione degli stanziamenti di spesa definitivi previsti per il 2021 nel bilancio 2020-2022, come modificati da tutte le variazioni adottate fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di tre dodicesimi, nel rispetto di quanto disposto al paragrafo 8, del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011.

Al **comma 2** viene autorizzato lo stanziamento integrale ovvero senza il limite del frazionamento in dodicesimi, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 8 dell'Allegato 4/2 al d.lgs.118/2011, delle spese obbligatorie, di quelle che per loro natura non possono essere frazionate in dodicesimi, di quelle tassativamente previste dalla legge, di quelle connesse alle misure di contrasto all'emergenza COVID-19 che per la loro stessa finalità non sono suscettibili di frazionamento in dodicesimi, nonché delle spese finanziate con assegnazioni vincolate dall'Unione europea e dallo Stato che sono anch'esse previste da leggi.

Al **comma 3** viene precisato che la gestione dell'esercizio provvisorio viene effettuata in conformità alle specifiche disposizioni previste nei principi contabili di cui all'allegato 4/2 del d.lgs.118.

Al **comma 4** viene prevista l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, con gli stessi limiti previsti dall'articolo proposto, anche per l'Assemblea legislativa regionale e per gli Enti e organismi strumentali della Regione.

L'articolo 2, stabilisce l'entrata in vigore della legge al 1 gennaio 2021.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Umbria per l’anno 2021”.

Art. 1.

(Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2021)

1. Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, dello Statuto regionale e dell’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) dal 1 gennaio 2021 fino all’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di tre dodicesimi degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2021 nel bilancio di previsione 2020-2022 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell’anno 2020.

2. Sono autorizzate per intero le spese elencate al paragrafo 8 dell’allegato 4/2 al d.lgs.118/2011, le spese obbligatorie, le spese che, per loro natura, non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, quelle tassativamente previste dalla legge, le spese connesse a misure di contrasto alla crisi emergenziale post-covid 19 nonché le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata relative a Programmi comunitari e nazionali.

3. L’esercizio provvisorio è gestito in conformità alle specifiche disposizioni contenute nell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

4. L’autorizzazione di cui al presente articolo è estesa all’Assemblea legislativa regionale e agli enti strumentali della Regione.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Note di Riferimento

--

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 07/12/2020

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
- Carlo Cipiciani
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 07/12/2020

Assessore Paola Agabiti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
